



**Comune di
CAPRESE MICHELANGELO**

Provincia di Arezzo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 63 del 29/10/2025

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON FARMACIA BALDASSARRI

Oggi, 29.10.2025, alle ore 15:00, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale

Presiede la seduta La Sig.ra MARIDA BROGIALDI nella sua qualità di Sindaco.

FATTO L'APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI:

		PRESENTE	ASSENTE
Brogialdi Marida	Sindaco	X	
Acquisti Paolo	Assessore		X
Simone Antonio Palermo	Assessore	X	

Presenti n. 2 Assenti n. 1

Assiste, in modalità online, il Dott. Angelo Capalbo, Segretario Comunale incaricato di redigere il presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Marida Brogialdi

Il Segretario Comunale
Dott. Angelo Capalbo

Per copia conforme all'originale e per uso amministrativo.

Caprese Michelangelo, 19/02/2026

Il Segretario Comunale
Dott. Angelo Capalbo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267.

Caprese Michelangelo, 19/02/2026

Il Segretario Comunale
Dott. Angelo Capalbo

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è stata comunicata con lettera prot. n. 719 del 19/02/2026 ai Sig.ri capigruppo consiliari;

- è divenuta esecutiva:

- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3° comma dell'art.134 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267).

- Caprese Michelangelo, li 19/02/2026

Il Segretario Comunale
Dott. Angelo Capalbo



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che il Comune di Caprese Michelangelo è proprietario di una farmacia comunale il cui Direttore di farmacia è dipendente dell'Ente ai sensi del CCNL Enti Locali 2019/2021.

Considerato che la farmacia comunale rappresenta per la piccola realtà del territorio un servizio essenziale per i cittadini, in considerazione dell'unicità del servizio svolto in una realtà rappresentata prevalentemente da popolazione anziana e in un luogo dislocato geograficamente in piccole frazioni, con il servizio medico presente solo in alcuni giorni della settimana e in fasce orarie limitate.

Visto l'art. 13 del D.lgs. 267/2000 che definisce le funzioni dei Comuni.

Dato atto, pertanto, che tra i compiti istituzionali del Comune rientrano da sempre le politiche sociali e l'attuazione degli interventi in favore dei più deboli, minori e anziani, volti a migliorare la qualità della vita e a garantire assistenza oltre ad attività ludico ricreative e socializzanti.

Preso atto delle principali norme di legge di riferimento di seguito riportate limitatamente ai rispettivi aspetti:

o La legge 2.04.1968, n.475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), che, per quanto qui di interesse, all'art. 9 testualmente dispone: Art.9: "La titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per la metà dal comune. Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme:

- 1) in economia;
- 2) a mezzo di azienda speciale;
- 3) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;

4) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità.

- o La legge 23 dicembre 1978, n. 833 ("Istituzione del servizio sanitario nazionale").
- o La legge 8.11.1991, n.362 - Norme di riordino del settore farmaceutico.
- o Il d.lgs. 23/12/2022 n. 201 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" ("Tuspl") ed in particolare l'art. 34 ("Disposizioni di coordinamento in materia di farmacie").

Atteso che la gestione della farmacia comunale risponde al modello di gestione delle farmacie comunali, affidate in via diretta per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'ente.

Rilevato che la gestione della farmacia comunale è dunque rimessa alla valutazione (insindacabile nel merito) all'ente nei limiti della competenza ad esso riconosciuta.

Considerato che la disciplina speciale delle farmacie comunali, come sopra illustrata determina che la gestione delle stesse rientri nei limiti di competenza dell'ente.

Dato atto, inoltre che nella località di Caprese Michelangelo, durante i mesi estivi, la popolazione viene incrementata dall'arrivo di turisti e villeggianti nonché dai partecipanti ai campi scout (sempre numerosi nel territorio).

Considerato che il Direttore di farmacia, unico dipendente, è stato assunto in data 01.07.2021.

Dato atto che l'Amministrazione ha provveduto ad attivare le procedure per il reclutamento di personale qualificato per ricoprire l'incarico di direttore di farmacia per sostituzioni brevi per ferie o malattia senza ottenere risultati utili allo scopo.

Dato atto che il personale assunto negli anni scorsi per le sostituzioni non ha confermato la disponibilità a svolgere nuovamente l'incarico.

Dato atto che l'Ente ha provveduto ad assumere un sostituto del Direttore di farmacia mediante procedura di accesso ad una graduatoria in essere presso il Comune di Gualdo Tadino, assumendo un nuovo Dottore farmacista in data 07.02.2024 per un anno.

Dato atto altresì che la gestione della farmacia, attraverso un unico dipendente, necessita di un professionista con esperienza di Direttore per occuparsi di ogni aspetto di conduzione e coordinamento della farmacia stessa.

Preso atto della richiesta di ferie del Direttore di Farmacia, attualmente assente per congedo parentale, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 24.02.2025 n. 776.

Preso atto che con comunicazione pervenuta al Protocollo dell'Ente in data 26.03.2025 (Prot. n. 1328) la dipendente ha reso noto l'intenzione di rassegnare le proprie dimissioni dalla posizione di "Direttore di Farmacia" a partire dal 12/04/2025 (ultimo giorno di lavoro).

Dato atto della necessità di sostituire la figura del Direttore di Farmacia e di attivare una procedura per l'affidamento in gestione del servizio farmaceutico.

Preso atto della deliberazione di CC n. 17 del 28.04.2025 avente ad oggetto "Gestione del servizio della farmacia comunale – affidamento a terzi ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 2021/2022".

Preso atto della deliberazione di GM n. 48 del 10.09.2025 avente ad oggetto "ATTO DI INDIRIZZO AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO FARMACIA COMUNALE"

Considerato che le procedure di gara hanno avuto inizio in data 09/10/2025 e si concluderanno presumibilmente in data 13/11/2025;

Ribadito il carattere essenziale del servizio farmaceutico, l'assenza del quale comporterebbe per la comunità gravi difficoltà.

Acquisito il parere dell'Azienda UsI Sud Est di riferimento del nostro territorio della bontà di stipulare un accordo con una farmacia privata del nostro territorio nelle more delle procedure di gara;

Preso atto della disponibilità della Farmacia Baldassarri Dott. Maurizio – impresa familiare, di addivenire ad un accordo di collaborazione, pur conservando, pertanto il modello di gestione in economia, nelle more delle procedure di gara.

Visto lo Schema di Accordo allegato alla presente deliberazione in cui vengono dettagliati tempi e modi della collaborazione fra le parti.

Dato atto che la spesa a carico del bilancio comunale conseguente all'adozione del presente atto viene quantificata in circa 4000,00 € al mese e troverà copertura nelle risorse assegnate nel bilancio di previsione 2025/2027.

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi in ottemperanza dell'art. 49 comma 1 del D Lgs 267/2000.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto l'art. 48 del D Lgs 18.08.2000 n. 267.

Osservato il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990 n. 241.

Con voti unanimi regolarmente espressi

DELIBERA

1. Di approvare e di far proprie le premesse della presente deliberazione.

2. Di approvare l'allegato schema di accordo tra il Comune di Caprese Michelangelo e la Farmacia Baldassarri Dott. Maurizio – impresa familiare, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. Di dare atto che alla sottoscrizione dell'accordo provvederà il Responsabile del Servizio, delegato altresì ad apportare eventuali variazioni formali e non sostanziali al testo dello schema di accordo allegato che si rendessero necessarie al fine di addivenire al suo puntuale perfezionamento.

4. Di dichiarare, con voti unanimi e separati, il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134, 4° comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si esprime parere favorevole ex art 49 e art. 151, comma 4,
D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO

ALL.1

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI CAPRESE
MICHELANGELO E LA FARMACIA BALDASSARRI DOTT. MAURIZIO – IMPRESA
FAMILIARE**

L'anno 2025, il giorno _____ del mese di _____ presso la sede
legale del

Comune di Caprese Michelangelo, in Via Capoluogo, 87;

TRA

1. Dott.ssa _____, nata a Arezzo
il _____, Responsabile del servizio Finanziario, domiciliata per il
presente atto presso il Comune di Caprese Michelangelo, Via Capoluogo 87, P.I.
82000910511, non in proprio, ma in nome e per conto del Comune di Caprese
Michelangelo, di seguito denominato Comune, che rappresenta;
2. Dott. Baldassarri Maurizio, in qualità di titolare dell'impresa familiare Farmacia
Baldassarri Dott. Maurizio – impresa familiare, nato a _____ il
_____, domiciliato per la carica rivestita, presso la sede legale della
Farmacia Baldassarri, in _____, a Pieve Santo Stefano
(AR), P.I. e C.F. _____ iscritta al
registro _____, che interviene non in proprio, ma nella sua capacità di
Legale Rappresentante della società suddetta;

Premesso che la legge 2.04.1968, n.475 (Norme concernenti il servizio
farmaceutico), che, per quanto qui di interesse, all'art. 9 testualmente dispone: Art.9:
“La titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a
seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per la metà dal
comune. Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della
legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme:

- 1) in economia;
- 2) a mezzo di azienda speciale;
- 3) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici
titolari;
- 4) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al
momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui
il comune abbia la titolarità.

Atteso che la gestione della farmacia comunale risponde al modello di gestione delle
farmacie comunali, affidate in via diretta per il perseguimento degli scopi istituzionali
dell'ente.

Rilevato che la gestione della farmacia comunale è dunque rimessa alla valutazione
(insindacabile nel merito) all'ente nei limiti della competenza ad esso riconosciuta.

Considerato che la disciplina speciale delle farmacie comunali, come sopra illustrata
determina che la gestione delle stesse rientri nei limiti di competenza dell'ente.

Dato atto, inoltre che nella località di Caprese Michelangelo, durante i mesi estivi, la popolazione viene incrementata dall'arrivo di turisti e villeggianti nonché dai partecipanti ai campi scout (sempre numerosi nel territorio).

Considerato che il Direttore di farmacia, unico dipendente, ha rassegnato le sue dimissioni in data 26.03.2024, ultimo giorno di lavoro il 12.04.2025.

Riscontrato il carattere essenziale del servizio farmaceutico, l'assenza del quale comporterebbe per la comunità gravi difficoltà.

Ritenuto avvalersi della collaborazione della Farmacia Baldassarri Dott. Maurizio – impresa familiare, nelle more delle procedure di gara.

Per quanto premesso, ritenuto e considerato si stipula quanto segue.

Art.1: Oggetto e finalità

1. Il presente accordo ha per oggetto e disciplina l'utilizzo parziale di personale della Farmacia Baldassarri Dott. Maurizio – impresa familiare, da parte del Comune di Caprese Michelangelo, per un periodo di tempo limitato e predeterminato, per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, durante l'orario di lavoro dell'impresa di appartenenza compatibilmente con le esigenze della stessa, comunque prioritarie.
2. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare le esigenze temporanee di sostituzione di personale del Comune di Caprese Michelangelo, nella persona del Direttore di Farmacia, assente per ferie o malattia.
3. In virtù del presente accordo la Farmacia di Baldassarri Dott. Maurizio – impresa familiare acconsente all'utilizzazione parziale, non configurabile quale rapporto di lavoro a tempo parziale né come comando, da parte del Comune di Caprese Michelangelo, per l'espletamento di attività connesse alla tipologia e alla categoria professionale del dipendente interessato.
4. Con la stipula del presente accordo la Farmacia di Baldassarri Dott. Maurizio prende atto che permane il modello di gestione in economia della farmacia comunale di Caprese Michelangelo.

Art.2: Individuazione del personale utilizzato

1. La Farmacia Baldassarri Dott. Maurizio – impresa familiare - individua nella persona del titolare, Dott. Maurizio Baldassarri, in qualità di Legale Rappresentante, il destinatario del presente accordo, riservandosi, in virtù della configurabilità dell'impresa familiare, la possibilità di indicare altro familiare dell'impresa per svolgere il servizio presso la farmacia comunale di Caprese Michelangelo e comunicando alla stessa il nominativo, con tempestività e a mezzo mail, per permettere all'Ente di effettuare le comunicazioni all'Azienda Ausl territoriale di competenza.

Art. 3: Durata

1. Il presente accordo ha durata dal 01/11/2025 e fino al 31/12/2025.
2. Ciascuna parte, potrà, in qualsiasi momento, recedere dal rapporto convenzionale; in tale evenienza il recesso sarà concordato tra le parti e, comunque, avrà efficacia decorso un termine non inferiore a 15 giorni decorrenti dalla comunicazione di recesso.

Art.4: Tempi di utilizzo del personale

1. La prestazione di lavoro del dipendente interessato presso il Comune di Caprese Michelangelo, e quindi il tempo di utilizzo da parte del comune, è pari a n. 23 (ventitré) ore settimanali, da effettuarsi come da calendario stabilito tra le parti, nell'ambito dell'orario d'obbligo settimanale contrattuale.
2. Stante la necessità di contemperare gli orari di apertura della farmacia comunale con gli orari degli ambulatori medici del paese;
3. Le Parti di comune accordo potranno organizzare le prestazioni del personale utilizzato, nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo complessivamente determinato, in modo diverso da quanto sopra stabilito. Ciò al fine di rendere il servizio in modo ottimale, in rapporto alle diverse necessità che dovessero prospettarsi e, nel rispetto delle priorità della società di appartenenza, con riferimento alle esigenze funzionali ed organizzative della farmacia comunale.
4. Il Comune di Caprese Michelangelo si impegna a comunicare con un preavviso di giorni 15 la necessità di sostituzione per ferie nonché il periodo di sostituzione.
5. La chiamata per la sostituzione per malattia, vista la natura urgente ed eventuale della chiamata, non potrà avere preavviso.

Art.5: Rapporto di lavoro e trattamento economico

1. Il Comune di Caprese Michelangelo corrisponderà alla Farmacia Baldassarri Dott. Maurizio – impresa familiare un costo orario (come da richiesta dell'azienda) pari a € .43,50 oltre iva;
2. Il rimborso avverrà, entro 30 giorni dalla richiesta secondo le modalità e gli importi quantificati in proporzione all'orario di lavoro svolto.

Art. 6: Verifiche inerenti all'accordo

1. Le Parti definiscono sistemi, strumenti e modalità per la verifica dell'efficacia della presente accordo in relazione alle finalità della stessa.
2. Le verifiche ineriscono in particolare le modalità di gestione del personale utilizzato.
3. Il Comune di Caprese Michelangelo richiede l'idoneità alla pratica farmaceutica al personale utilizzato.

Art.7: Revisioni ed eventuali modifiche dell'accordo

1. Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria la modifica del presente accordo
2. con particolare riferimento ai tempi di lavoro ed alle modalità di utilizzo, le Parti provvedono, se possibile, alla modifica dello stesso con atti integrativi o comunque modificativi della stessa natura.
3. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle Parti.
4. Le Parti possono procedere alla revisione complessiva dei contenuti, e dei profili esecutivi del presente accordo in prossimità della sua scadenza, al fine di valutare:
 - a) il possibile rinnovo, compatibilmente con le esigenze di ciascuna Parte, ai medesimi patti e per la stessa durata;
 - b) una complessiva riformulazione.
5. Il presente accordo può essere prorogato, sempre compatibilmente con quanto sopra, al fine di consentire alle Parti l'adeguata valutazione delle soluzioni esperibili per la gestione delle risorse umane.

Art. 8: Inadempimenti

1. Qualora una delle parti rilevi uno degli inadempimenti di lieve rilevanza di seguito specificati, imputabili all'altra, provvede a contestarli formalmente, al fine di rimuoverne cause ed effetti per quanto possibile:
 - a) gestione carente o incompleta delle comunicazioni inerenti il personale utilizzato;
 - b) gestione carente o incompleta delle operazioni inerenti la gestione degli oneri finanziari riferibili al presente accordo.

Art.9: Risoluzione

1. L'accordo sarà risolto nei seguenti casi:
 - a) per scadenza del presente accordo;
 - b) per risoluzione consensuale;
 - c) recesso unilaterale.
2. La risoluzione, il recesso e la rinuncia dal presente accordo sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso a mezzo A/R di almeno 15 giorni solari.

Il Comune di Caprese Michelangelo

Dott. Maurizio Baldassarri
